

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 644}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODOTÀ, BARBATO, BASSANINI, FERRARA, MANNUZZU,
MINERVINI, ONORATO, PISANI**

Presentata il 13 ottobre 1983

Menzione delle opinioni difformi dei giudici nelle pronunce della Corte costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attenzione con cui viene seguita l'attività della Corte costituzionale, e l'indubbio e crescente peso politico di molte sue decisioni, impongono una riflessione attenta sui rapporti tra l'attività della Corte e il modo in cui questa viene conosciuta dagli altri organi costituzionali, dall'insieme degli apparati pubblici, dall'opinione pubblica nel suo complesso.

Oggi il massimo di segretezza copre l'attività di decisione, tanto che l'articolo 18 delle « norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale » emanate dalla Corte costituzionale e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 marzo 1956, vieta perfino che si faccia menzione del giudice incaricato di stendere la sentenza e l'ordinanza. Tale principio di stret-

ta segretezza contrasta con gli orientamenti che, proprio in relazione all'attività delle corti costituzionali, sono venuti via via prevalendo in altri sistemi che, seguendo l'esempio classico della Corte suprema degli Stati Uniti, hanno introdotto l'istituto della pubblicità della « opinione dissenziente » di quei giudici che intendono dissociarsi dall'opinione della maggioranza (basta qui ricordare i casi recenti delle corti costituzionali della Repubblica federale tedesca e della Jugoslavia).

Sembrano maturi i tempi perché tale forma di pubblicità delle opinioni dei giudici venga prevista anche nel nostro sistema. In questo senso si erano già espressi in passato autorevoli membri della Corte costituzionale, come Costantino Mortati e Francesco Paolo Bonifacio. E le ragioni a

favore di questa innovazione sono molteplici.

L'esperienza dimostra come la pubblicità delle opinioni dissenzienti abbia reso possibile il manifestarsi di una dialettica di posizioni che ha impedito forme di cristallizzazione della giurisprudenza costituzionale: sono numerosi i casi in cui l'opinione dissenziente ha poi costituito il punto d'avvio di successivi mutamenti negli orientamenti giurisprudenziali. Inoltre, la possibilità di esprimere pubblicamente dissenso ha sempre stimolato un maggior approfondimento delle questioni trattate, imponendo alla maggioranza ed alla minoranza di chiarire nel modo più esauriente le loro posizioni.

Queste ultime considerazioni inducono a ritenere che l'introduzione della pubblicità delle opinioni dissenzienti potrebbe consentire il superamento di alcuni aspetti negativi dell'attuale modo di far sentenze della Corte costituzionale. Molte decisioni recenti rivelano la tendenza a motivazioni sempre più sintetiche, che si riducono ad una serie di affermazioni apodittiche nelle quali è difficile riconoscere una linea argomentativa: di fronte a sentenze del genere la discussione è difficile, sì che risulta seriamente ridotta l'unica forma di controllo possibile sull'attività della Corte costituzionale. Oppure ci si trova in presenza di decisioni in cui palesemente convivono le tesi di una maggioranza e di una minoranza, per ragioni di compromesso fuse in un'unica motivazione: e ciò, ancora una volta, con ben poco vantaggio per la chiarezza. Entrambi questi inconvenienti scomparirebbero qualora fosse possibile una autonoma espressione e pubblicità delle opinioni dissenzienti, dal momento che oggi eccessi di sintesi e contraddittorietà di motivazioni vengono pure spiegati con la necessità di tenere in un certo conto le tesi della minoranza.

Si potrebbe obiettare che la pubblicità dell'opinione dissenziente tende a ridurre le possibilità di compromesso tra le tesi eventualmente contrapposte, spingendo ad una radicalizzazione delle posizioni. È vero, invece, il contrario, poiché la situazione attuale consente ad una maggioranza di

far prevalere il proprio punto di vista senza avere neppure l'onere di una adeguata motivazione. Rendendo necessario un più approfondito confronto di posizioni, l'opinione dissenziente costituisce per se stessa un fattore di equilibrio ed uno stimolo a decisioni più rigorose.

La Corte costituzionale si è ormai saldamente radicata nel nostro sistema, all'interno del quale esercita un ruolo di primaria importanza, ed è quindi indispensabile responsabilizzare al massimo la sua azione, rendendo possibile un controllo democratico della sua attività attraverso una adeguata pubblicità del suo processo di decisione. Ma questo non potrebbe limitare la libertà del giudice, rendendolo maggiormente soggetto ai vincoli derivanti da pressioni o reazioni dell'opinione pubblica? Per rispondere a questa preoccupazione, basti qui ricordare quanto ha scritto un ex presidente della Corte, Francesco Paolo Bonifacio: « È da respingere il timore che il giudice costituzionale possa cessare di essere indipendente e diventare giudice di parte [...] per il solo fatto che l'opinione pubblica sia messa in grado di conoscere il suo atteggiamento di fronte ai problemi che riguardano non già singoli soggetti, ma l'intera collettività ». Nel nostro sistema, infatti, sono apprestate tutte le garanzie necessarie perché il giudice costituzionale possa godere del massimo di indipendenza. Di conseguenza — osserva sempre Bonifacio — « un'elementare esigenza democratica impone che al paese sia consentito di conoscere in che modo chiunque sia investito di pubbliche funzioni le eserciti ».

A rendere possibile questo controllo diffuso, e non direttamente incidente sull'attività della Corte, mira la presente proposta di legge. La quale non soltanto prevede la facoltà (non l'obbligo) del giudice dissenziente di rendere pubblico, in forma motivata, il suo dissenso: contempla anche la possibilità che uno dei giudici della maggioranza motivi le ragioni del suo consenso su una determinata soluzione in modo diverso da quello di altri componenti della maggioranza, nella forma di una « opinione concorrente ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il giudice costituzionale, che non condivide in tutto o in parte il dispositivo o la motivazione di una sentenza o di una ordinanza della Corte, può rendere pubblica, con formulazione motivata, la sua diversa opinione.

Tale opinione è pubblicata in calce alla sentenza od ordinanza alla quale si riferisce.